

bientale, in quanto collocata in prossimità della sponda del lago d'Orta in un contesto ambientale di pregio;

la struttura alberghiera in costruzione è imponente; appare, peraltro, quantomeno curioso a giudizio dell'interrogante, che, dall'originale previsione di un albergo di soli 50 posti letto, nel corso « dell'iter edilizio » si sia invece passati ad una previsione di ben 50 camere (e, dunque, al raddoppio dei posti letto originariamente previsti), più una sala convegni e servizi collaterali;

con determina n. 131 del 30 luglio 2003, la regione Piemonte ha autorizzato la costruzione di tale opera — da realizzarsi in vetro e cemento — che, però, secondo l'interrogante, risulta essere in completa disarmonia con il territorio circostante e con la tipologia architettonica ivi presente, questione che prescinde totalmente dalla, pur condivisibile, scelta di utilizzare energie alternative nel complesso architettonico manifestata dal costruttore;

in particolare, all'interrogante non risulta che sia stato mai acquisito il parere del servizio idrogeologico della regione Piemonte (pur essendo l'opera in prossimità della sponda del Lago d'Orta), né quello della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, malgrado proprio a tale ente sia stata trasmessa la pratica per le determinazioni del caso, ai sensi dell'articolo 151, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

proprio la Soprintendenza, dunque, ente preposto al controllo e alla tutela del bene paesaggistico, non risulta abbia esercitato le funzioni previste dal decreto legislativo 490 del 1999 —:

le informazioni e le valutazioni dei Ministri sui fatti riferiti in premessa;

se, in particolare, i Ministri siano a conoscenza di un eventuale parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, ai sensi del decreto legislativo 490 del

1999, rispetto al progetto teso alla costruzione della struttura illustrata in premessa;

se non ritengano che nei luoghi preservati dal punto di vista ambientale e paesistico debbano essere autorizzati solo quegli interventi conservativi delle strutture esistenti con particolare riguardo a non snaturare l'estetica dei luoghi;

se intendano adottare iniziative, e di quale tipo, per bloccare — fino alla pronuncia della Soprintendenza competente — la costruzione della struttura che rischia seriamente di deturpare la Conca d'oro di Orta. (4-09961)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

MENIA, RAISI e MIGLIORI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'ingresso della Slovenia in Europa dello scorso 1° maggio è stato « salutato » non solo da feste e spirito d'amicizia di cui molto ha scritto la stampa, ma anche da fatti ed azioni a vario titolo preoccupanti;

è ricomparsa sul Monte Sabotino, di fronte a Gorizia, a caratteri cubitali, formata con massi e pietre bianche sul fondo erboso, la scritta « Nas Tito » (Nostro Tito): tale scritta costituiva negli anni della Jugoslavia comunista una costante sfida a Gorizia italiana ed uno sfregio ai 665 goriziani deportati e infoibati proprio dagli uomini del maresciallo Tito;

sono state cancellate ad opera di ignoti le denominazioni italiane dei comuni e delle frazioni del Carso Triestino (peraltro bilingui) dalla cartellonistica stradale cui è stata aggiunta una presunta appartenenza statuale alla repubblica di « Slovenija »;

sono stati apposti abusivamente in tutto il Carso Triestino dei provocatori

cartelli bilingui con indicazione prima in lingua slovena e poi in italiano, contrapposti a quelli indicanti il Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza, dedicati ai « Bazovskih Junakov – 1930 » (eroi di Basovizza 1930) ed indicanti un « monumento di interesse... europeo (sic) »: si tratta dei 5 terroristi fucilati su sentenza del Tribunale speciale di allora a seguito della commissione di attentati dinamitardi con morte di alcune persone;

nei mesi scorsi, nei comuni dell'Altipiano Carsico di Trieste, sono stati cancellati i toponimi italiani di quelle località: nella fattispecie San Dorligo della Valle, Rupingrande e Zolla, sono stati aboliti e sostituiti con le dizioni slovene « Dolina », « Repen » e « Col ». I sindaci dell'Altopiano di Trieste, peraltro sono quelli che hanno rifiutato di aderire a quanto prescrive la legge in materia di documenti, non erogando carte d'identità in lingua italiana ma solo nella forma italiano-sloveno —:

se il Governo sia a conoscenza di tali preoccupanti segnali e quali valutazioni ne tragga;

in particolare se si intenda intervenire diplomaticamente nei confronti della Slovenia per far rimuovere la scritta inneggiante a Tito, l'uomo che fu responsabile dello sterminio di migliaia di italiani nelle foibe, dal momento che, ad opinione degli interroganti, per un paese appena entrato nella moderna e civile Europa, Tito non dovrebbe peraltro più costituire un'icona da santificare;

se il Prefetto di Trieste, che risulta all'interrogante essersi occupato della questione, abbia provveduto a segnalare quanto accaduto con la segnaletica stradale (fatto peraltro ricorrente) ed in particolare se lo stesso o altra autorità abbia ritenuto di disporre la rimozione dei cartelli abusivi e provocatori di cui sopra (« eroi di Basovizza ») oltre al ripristino di quelli danneggiati dalla cancellazione della dizione italiana;

se si ritenga di disporre un maggior controllo sull'azione di elementi e gruppi

tendenti ad alimentare e istigare all'odio tra le comunità presenti sul confine in particolare offendendo e mirando ad incrinare l'identità italiana di Trieste e Gorizia;

se il Governo sia a conoscenza della cancellazione dei toponimi Italiani nei comuni di San Dorligo della Valle e Monrupino, quali valutazione ne faccia e quali passi intenda adottare per giungere al loro ripristino;

quale sia la situazione, negli stessi comuni dell'altipiano triestino, a riguardo dell'emissione delle carte d'identità: se cioè i sindaci obbediscano alla legge ovvero continui la incredibile e straordinaria vicenda di un commissario prefettizio nominato *ad hoc* per la sola emissione di carte d'identità; nel secondo caso, quali passi si intendano muovere per fare applicare le leggi dello stato a Sindaci e in Comuni nei quali pare talvolta ad opinione degli interroganti, essere vigente, una sorta di extraterritorialità rispetto alla Repubblica Italiana. (4-09956)

BALLAMAN. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la provincia regionale di Palermo deliberò, in data 30 dicembre 1992 n. 191/14/C, l'acquisto di un immobile per uso scuola di 2° grado, per il prezzo di lire 18.300.000.000, con perizia di stima eseguita dall'Ufficio tecnico provinciale;

detta delibera poneva due condizioni per la stipula notarile:

- 1) il Nulla Osta Prefettizio legge 218/1896;
- 2) il parere di congruità dell'U.T.E.;

dal dicembre 1992 al marzo 1996 vi è stata una irremovibile stasi con alterna trasmissione di lettere e di mancati pareri tra l'U.T.E., la prefettura e la provincia;

la provincia non volle stipulare l'atto senza il Nulla Osta prefettizio, attuando

una disparità di trattamento perché nei precedenti rogiti non solo stipulava senza Nulla Osta, ma lo richiedeva in fase postuma;

la prefettura non dava il Nulla Osta perché, a suo dire, l'U.T.E. non le rilasciava parere di congruità, non tenendo conto che la legge 241/1990 (articolo 17) le permetteva di chiedere parere ad altro organo equipollente;

la prefettura ignorava che il tempo massimo di permanenza nella stessa dei procedimenti amministrativi, relativi all'autorizzazione per gli acquisti di comuni, province e persone giuridiche relative alla legge 218/1896 è pari a 120 giorni;

l'U.T.E., in tempi successivi, comunicava alla provincia ed al prefetto di non poter più effettuare consulenze;

questa conflittualità durò tre anni e sei mesi senza alcuna volontà dei tre enti di chiudere il procedimento con la stipula dell'atto o con la revoca della delibera;

la Portofino Costruzioni con esposto del 6 novembre 1995, al presidente della regione Sicilia ed a altri indirizzi, chiese:

1) alla Provincia il perché della disparità di trattamento, considerato che in precedenza erano stati stipulati tutti gli acquisti senza Nulla Osta prefettizio;

2) alla Prefettura, notizie sulla legge 218/1896 (valenza patrimoniale e non di visto sui contratti e validità della legge in Sicilia);

3) all'Assessorato EE.LL., l'ispezione affinché il procedimento fosse chiuso al più presto;

4) alla Corte dei conti, in relazione ai danni creati all'Erario;

il servizio ispettivo dell'Assessorato EE.LL. si attivò immediatamente chiedendo:

a) alla provincia un rapporto esauriente sull'accaduto;

b) al ministero dell'interno la valenza del Nulla Osta;

c) al ministero delle finanze di impartire disposizioni all'U.T.E. che non voleva eseguire la congruità per conto del prefetto sul tipo di perizia da eseguire;

il Ministro dell'interno, in data 6 marzo 1996 comunicava al prefetto ed all'assessorato che detto Nulla Osta ha valenza patrimoniale e non di visto sui contratti;

il prefetto di Palermo, acquisito il parere del ministero, ne estese la conoscenza al presidente della provincia, ai sindaci ed alla CO.RE.CO.;

lo stesso prefetto, contrariamente a quanto comunicatogli dal ministero dell'interno, nel Nulla Osta rilasciato alla provincia, impose il prezzo di lire 11.800.000.000 stabilito dall'U.T.E., contro il prezzo della delibera di acquisto. Ha quindi imposto il prezzo violando le disposizioni impartite dal ministero dell'interno relative alla valenza patrimoniale del Nulla Osta. Ha aggiunto ben otto clausole non di pertinenza prefettizia. Ha imposto la pubblicazione di detto decreto sulla gazzetta regionale Siciliana. Tale Nulla Osta è palesemente illegittimo;

il ministero delle finanze, con lettera del 6 marzo 1996 comunicò all'U.T.E. di rilasciare un parere di congruità sull'immobile, specificando che trattavasi di immobile di civile abitazione, dove non era applicata la legge 626/1994;

il suddetto ministero precisava all'U.T.E. di non doversi interessare dei riferimenti sopraccennati, ma doveva solo limitarsi all'esame dell'immobile nello stato di fatto in cui si trovava ed accertare quali opere andavano fatte per la trasformazione a scuola;

la provincia di Palermo rispose che alla data di perizia dell'immobile, lo stesso era pronto all'uso senza bisogno di adeguamenti o di trasformazioni;

il progettista e direttore dei lavori, ingegner Angelo Troja, realizzò quell'opera all'inizio degli anni '90 applicando la legge 46/1990 sugli impianti elettrici, la legge

626/1994 sulla sicurezza dei lavoratori, la legge 242/1996 sulla presenza di determinate strutture (cineforum, sala medica, infermeria, ...), le ultime disposizioni in materia di asili nido e la legge Falcucci per l'utilizzo della palestra da parte dei giovani del quartiere, realizzando una struttura all'avanguardia per tecnologie e vivibilità degli spazi;

l'U.T.E. non tenne conto della lettera del ministero delle finanze e decise di valutare l'immobile in maniera difforme da tutte le perizie di congruità eseguite fino a quel momento, classificandolo come una semplice aggregazione di uffici e locali di svago e non come scuola non tenendo conto delle relative opere elencate in tutte le altre stime redatte;

così facendo, l'U.T.E., attuò una disparità di trattamento tra la congruità eseguita sull'immobile di civile abitazione della Portofino Costruzioni e su tutte le congruità degli immobili di civile abitazione degli altri edifici di Palermo utilizzati per scuola;

la congruità dei tecnici dell'U.T.E. è stata successivamente smentita dalla perizia del C.T.U. del tribunale civile di Palermo, dal servizio ispettivo EE.LL. della regione Sicilia e da innumerevoli testimonianze di giornalisti, autorità e presidi —

se sia legittimo il decreto del prefetto *pro tempore* di Palermo che ha rilasciato un nulla osta, secondo l'interrogante, difforme dalle disposizioni comunicategli per tempo dal ministero stesso su sollecitazione dell'assessorato enti locali;

nel caso in cui lo reputi illegittimo, se non intenda procedere alla revoca del Nulla Osta rilasciato attivandosi per l'emanazione di un parere legittimo e conforme alle disposizioni del ministero, al fine di permettere alla società Portofino Costruzioni di tutelare la propria immagine, i propri interessi o se non intenda avviare la procedura per l'annullamento straordinario della delibera viziata da illegittimità ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

quali siano le ragioni per cui l'ufficio tecnico erariale abbia negato — procedendo secondo l'interrogante ad una disparità di trattamento nei confronti della società Portofino, rispetto alle altre società — i costi di trasformazione a scuola considerandola come aggregazione di uffici e locali di svago e non considerando un certificato della USL, presente negli atti dell'U.T.E., che la legittimava all'utilizzo di scuola media superiore ed inferiore;

se intenda attivarsi, quindi, perché sia revocata la perizia dell'U.T.E., già smentita dalla perizia del C.T.U. del tribunale di Palermo ormai diventata esecutiva in quanto non impugnava né dall'U.T.E., né dalla provincia, né dal prefetto. (4-09957)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

MENIA, RAISI, MIGLIORI, GIORGIO CONTE e SAIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 1° maggio, con l'ingresso di dieci nuovi stati, è nata la nuova « Europa a 25 » di cui sono ora parte integrante paesi un tempo appartenenti al blocco comunista: nell'occasione di qua e di là dei vecchi confini, è stata espressa la consapevolezza comune che mai più dovranno ripetersi i crimini dei sistemi comunisti e ne è stata espressa in ripetute occasioni decisa condanna;

paradossale in tale nuovo contesto appare, anche per la singolare coincidenza di date, una situazione tuttora esistente nella provincia di Trieste ove, in località Sgonico, una scuola elementare statale con lingua d'insegnamento slovena è intitolata « 1° maggio 1945 », ovvero la data dell'occupazione di Trieste e della sua provincia da parte del cosiddetto « esercito popolare di liberazione Yugoslavo » del Maresciallo Tito che in quaranta giorni riempì le foibe